



Enti locali & Federalismo



IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Per la Corte costituzionale la materia rientra tra le competenze esclusive dello stato

Usi civici, regioni fuori gioco Inalienabili i beni su cui gravano. Come quelli demaniali

DI FRANCESCO CERISANO

Il regime degli usi civici rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello stato. Le regioni non possono dunque invadere tale competenza esclusiva, nonostante il dpr 616/1977 abbia trasferito agli enti territoriali le funzioni amministrative in materia. Ne consegue che un bene gravato da uso civico non può essere oggetto di alienazione al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 113/2018, depositata ieri in cancelleria (redattore Aldo Carosi) che ha ritenuto illegittima la normativa della regione Lazio (legge n. 1/1986 come modifi-

cata dalla legge n. 6/2005) che consentiva l'alienazione dei terreni di proprietà collettiva di uso civico. Una facoltà di cui si era avvalsa un'associazione agraria per promettere in vendita a una società privata un terreno di proprietà collettiva di uso civico divenuto edificabile a seguito del rilascio di un permesso di costruire in sanatoria da parte del comune di Valmontone.

A sollevare la questione di legittimità costituzionale è stato il commissario per la liquidazione degli usi civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana. E nelle more del giudizio, il comune aveva rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, determinando, secondo quanto previsto dalla norma impugnata, la classifi-

cazione e la conseguente alienabilità dell'area.

Nel ritenere fondata la questione di legittimità per violazione dell'art. 117 Cost., la Corte ha ricordato che «l'ordinamento civile si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti interprivati».

Secondo la Consulta «la disposizione censurata, nel disporre la descritta alienabilità, introduce una limitazione ai diritti degli utenti non prevista dalla normativa statale in materia. «La norma regionale censurata», ha proseguito la Corte, «opera, dun-

que, nell'ambito della materia dell'«ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e ne va di conseguenza dichiarata l'illegittimità costituzionale».

I giudici delle leggi hanno chiarito che l'art. 66 del dpr n. 616 del 1977, che ha trasferito alle regioni soltanto le funzioni amministrative in materia di usi civici, «non ha mai consentito alla regione» e non consente oggi, nel mutato contesto della riforma del Titolo V, «di invadere, con norma legislativa, la disciplina dei diritti, estinguendoli, modificandoli o alienandoli».

«Un bene gravato da uso civico», ha concluso la Corte, «non può essere, infatti, oggetto di alienazione al di fuori delle ipotesi tassative

previste dalla legge n. 1766 del 1927 e dal r.d. n. 332 del 1928 per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimila ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta sdemanializzazione di fatto. L'incomerciabilità derivante da tale regime comporta che la preminenza di quel pubblico interesse, che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso, ne vieti qualunque circolazione».



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Tributi locali, per l'accertamento fa fede il timbro di spedizione

L'avviso di accertamento Ici è legittimo se notificato entro il termine di decadenza di 5 anni certificato dal timbro postale di spedizione, anche se ricevuto dal destinatario oltre il termine di legge. È quanto ha affermato la commissione tributaria regionale di Roma, terza sezione, con la sentenza 2657 del 24 aprile 2018. La stessa regola vale anche per gli altri tributi locali.

Si tratta di una questione che forma spesso oggetto di contenzioso, nonostante la Corte costituzionale (sentenza 477/2002) abbia già da tempo chiarito che i termini operano in maniera diversa per il notificante e il destinatario. Mentre per il primo conta la data di spedizione dell'atto impositivo, per il contribuente i termini per l'impugnazione decorrono dalla ricezione.

Per il giudice d'appello, infatti, «al fine del perfezionarsi della notifica per il soggetto notificante, ciò che fa fede è il termine entro cui l'avviso di accertamento viene consegnato all'ufficio di posta». In questo senso si è espressa la Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 del codice di procedura civile e dell'articolo 4, comma 3, della legge 890/1982, nella parte in cui prevedevano che la notificazione si perfezionasse per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario. Secondo la Commissione regionale, il principio generale affermato dalla Corte costituzionale è «riferibile ad ogni tipo di notificazione ed in particolare a quella eseguita a mezzo del servizio postale».

Va ricordato che la Finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha fissato in modo chiaro i termini per l'accertamento dei tributi locali e per il recupero delle somme non versate o versate in ritardo, rispetto a quanto stabilito dalla precedente disciplina. Anche per la riscossione coattiva è stato imposto un termine, a pena di decadenza, per la notifica del titolo esecutivo. Gli enti locali, in base all'articolo unico, comma 161 della legge 296/2006, possono accertare la mancata presentazione delle dichiarazioni e gli omessi versamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui i relativi obblighi avrebbero dovuto essere assolti dal contribuente. Entro lo stesso termine possono, inoltre, rettificare le dichiarazioni incomplete o infedeli e irrogare le relative sanzioni. Per la riscossione coattiva, a mezzo cartella o ingiunzione, l'articolo 1, comma 163, della suddetta legge ha previsto che debba essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento sia divenuto definitivo.

Sergio Trovato

Controlli mirati sui bilanci p.a. e meno adempimenti burocratici

Applicare il principio di significatività ai controlli sui bilanci pubblici per renderli più mirati e snellire gli adempimenti burocratici. E' questo uno degli spunti più significativi emersi durante la tavola rotonda dedicata al tema de «Il coordinamento della finanza pubblica e gli equilibri di bilancio: il ruolo della Corte dei conti», organizzata a Venezia dalla sezione regionale di controllo per il Veneto.

L'appuntamento è stata l'occasione per fare il punto sulle numerose questioni parte in materia, in un periodo caratterizzato da numerose novità, soprattutto livello giurisprudenziale. Si pensi alla recente sentenza della Corte costituzionale (n. 101/2018) che ha assestato una pesante bordata all'impalcatura del pareggio di bilancio, dichiarando illegittime le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato. La stessa pronuncia, però, ha anche rimarcato la crescente importanza di assicurare una rigorosa verifica sulla veridicità di tali poste contabili, al fine di evitarne un utilizzo distorto.

Tale attività di audit vede impegnata in prima linea proprio la magistratura contabile, ovviamente in sinergia con gli organismi di controllo, sia interni (in primis, i revisori dei conti), ma anche esterni (come i servizi ispettivi del ministero dell'economia e delle finanze).

Da qui, la necessità di rafforzare gli strumenti a disposizione, da contemperare tuttavia con quella di non gravare ulteriormente di adempimenti i già oberati uffici finanziari (anzi, magari eliminando quelli superflui o inutili, che sono numerosi). A tal fine, una proposta meritevole di approfondimento riguarda proprio il rafforzamento del principio di significatività (o materialità), tipico della revisione contabile privatistica. Esso impone al controllore di concentrarsi sui fenomeni che, dal punto di vista sia qualitativo che soprattutto quantitativo, appaiono in grado di influenzare in modo sensibile le risultanze del bilancio. Un utile punto di riferimento è rappresentato, al riguardo, dalla dichiarazione di affidabilità (Das) utilizzata dalla Corte dei conti europea per controllare l'affidabilità dei conti dell'Ue.

Tale metodologia, già in fase di sperimentazione in alcune sezioni regionali, potrebbe essere estesa a nuovi ambiti, come quelli dei controlli «a tappeto» svolti mediante questionari.

Matteo Barbero